

Pubblicato il 06/12/2021

N. 12589/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10307/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10307 del 2021, proposto da

Danilo Bellon, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso, Maria Elena Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Gregorio Carraro, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1. Del decreto e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato la graduatoria di merito dei concorsi indetti con D.D. n. 510/2020 per le classi di concorso A030 – musica nella scuola secondaria di primo grado.

Precisamente, per il ricorrente BELLON DANILO,

del Decreto prot. n. 1756 del 22.06.2021 (DOC. 1) di pubblicazione della graduatoria Classe di concorso A030 musica nella scuola secondaria di primo grado e della graduatoria stessa, nella parte in cui non è inserito il ricorrente (DOC. 2);

del Decreto prot. n. 1818 del 24.06.2021 (DOC. 3) di rettifica della pubblicazione della graduatoria Classe di concorso A030 musica nella scuola secondaria di primo e della graduatoria stessa, nella parte in cui non è inserito il ricorrente (DOC. 4);

2. Del Decreto n. 10081 del 08.06.2021 (DOC. 5) di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e dell'elenco stesso, nella parte in cui non è inserito il ricorrente (DOC. 6);

3. Del D.D. n. 510 del 23.04.2020 del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;

4. Del D.D. n. 783 del 08.07.2020 nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;

5. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla Commissione, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;

6. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;

7. Della griglia di valutazione dell'elaborato (DOC. 7 che ci si riserva di depositare), non ancora pervenuta nonostante istanza di accesso agli atti del 19.07.2021;

8. Del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;

9. Del giudizio sintetico comminato al ricorrente in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il relativo mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;

10. Del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla "Prova scritta", hanno previsto che "Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80", individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima.

NNel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, contrariis rejectis, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede, ai sensi dell'art. 55, commi 8 e 12, che sia ingiunto alla Commissione di esame di depositare tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto, ivi compresi i file di LOG, contenenti i tempi e le modalità di connessione di tutti i componenti della Commissione, nonché di tutti i verbali relativi all'insediamento della predetta Commissione in sede di correzione dell'elaborato della ricorrente, per la verifica e conferma della sussistenza delle criticità sopra denunciate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49

c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata;

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;

che il ricorso non presenta apprezzabili profili di fumus boni iuris anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'amministrazione nella relazione depositata in data 26 novembre 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) rigetta l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Gianluca Verico, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO